

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Iscrizione N: MI01340
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 3 novembre 2016, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, con il quale è stato disposto che la validità delle domande d'iscrizione presentate fino alla data di entrata in vigore della medesima deliberazione sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 25/01/2017 registrata al numero di protocollo 4303/2017

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data **07/04/2017** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo per l'impresa/Ente "**CILUMBRIELLO S.R.L.**" nella categoria **1** classe **F**.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa / Ente

Denominazione: "CILUMBRIELLO S.R.L."

Con Sede a: MALNATE (VA)

Indirizzo: VIA MULINI 25

Località: MALNATE

CAP: 21046

C. F.: 02548270129

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani

Classe: popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti

1 - F

L'impresa non può esercitare le attività di cui alle sottocategorie: "raccolta e trasporto di rifiuti urbani giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade" e/o "raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua".

Inizio validità: 13/04/2017

Fine Validità: 13/04/2022

Responsabile/i tecnico/i:

CILUMBRIELLO MARA

"CILUMBRIELLO S.R.L."
Numero Iscrizione MI01340
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.22420/2017 del 13/04/2017



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

codice fiscale: CLMMRA75P50L682U
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

1 - F

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

Targa: **CR865GT**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZCFA75A0002254777

Targa: **DG283FG**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: XLER6X20005161267

Targa: **FC904KD**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: YV2RT40C6GB770434

Targa: **XA442AW**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZB315372RTED63520

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: **FC904KD**
Tipo: AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [20.01.01] [20.01.02]
[20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.32] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38]
[20.01.39] [20.01.40] [20.01.41] [20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.04]
[20.03.07]

[20.01.99] - altre frazioni da raccolta differenziata non contenenti sostanze e/o componenti pericolosi

Targa: **CR865GT**
Tipo: AUTOCARRO

Targa: **DG283FG**
Tipo: AUTOCARRO

Targa: **XA442AW**
Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [20.01.01] [20.01.02]
[20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.32] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.01.39]
[20.01.40] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.07]



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Art. 3
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessorie dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 7) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 8) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 13/04/2017

Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano)

"CILUMBRIELLO S.R.L."
Numero Iscrizione MI01340
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.22420/2017 del 13/04/2017

